

Investimenti in beni strumentali – Credito d’Imposta 2020

Descrizione

Approfondimenti: Articolo 1, comma 199 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019 – Legge di bilancio 2020

Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, **le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espreso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194.**

In relazione agli investimenti previsti dai commi 189 e 190, **le imprese sono inoltre tenute a produrre una perizia tecnica** semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B annessi alla legge n. 232 del 2016 e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. **Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, l’onere documentale di cui al periodo precedente può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante** ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Allegati:

- [Investimento in beni strumentali – Credito d’Imposta 2020 Scheda informativa Agenzia Entrate](#)
- [Art 1 comma da 185 a 197](#)
- [Allegato A della legge 232 del 2016](#)
- [Allegato B della legge 232 del 2016](#)

Data di creazione

Gennaio 24, 2020